

REGOLAMENTO (CE) N. 300/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le imprese statali birmane soggette alle misure restrittive di cui all'articolo 8 bis del regolamento.
- (2) L'articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 798/2004 autorizza la Commissione a modificare l'allegato IV sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato II della posizione comune 2004/423/PESC

del Consiglio⁽²⁾, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.

- (3) La posizione comune 2005/149/PESC del Consiglio⁽³⁾ modifica l'allegato II della posizione comune 2004/423/PESC. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 è modificato come risulta dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2004 (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37.